

## **Statuto**

### **Titolo 1**

#### **Denominazione – durata – sede**

##### **Articolo 1 (costituzione e denominazione)**

E' costituita la società cooperativa denominata "Cooperativa Farmaceutica Lecchese società cooperativa per azioni", in breve "CFL - società cooperativa".

##### **Articolo 2 (durata)**

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 salvo proroga o scioglimento anticipato da deliberarsi dall'Assemblea straordinaria dei soci.

##### **Articolo 3 (sede)**

La sede sociale è stabilita nel comune di Lecco; spetta ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso dal comune di Lecco.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali agenzie e rappresentanze anche altrove.

### **Titolo - 2**

#### **Scopo - oggetto**

##### **Articolo 4 (scopo)**

La Cooperativa persegue lo scopo mutualistico, volto a far conseguire ai soci il vantaggio economico di contrarre con la Cooperativa, tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale, alle migliori condizioni possibili.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

## **Articolo 5 (oggetto)**

La Cooperativa, nel perseguimento dello scopo mutualistico come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, ha ad oggetto:

A) l'approvvigionamento, nell'interesse dei soci, di specialità farmaceutiche di ogni tipo: medicinali, prodotti galenici, chimici, parafarmaceutici, cosmetici, veterinari, articoli sanitari ed ogni altro articolo connesso all'attività svolta dai soci; la Cooperativa può sottoscrivere a tal fine accordi con le A.S.L. o le Regioni o altri enti accreditati, in relazione con il Sistema Sanitario Nazionale e Regionale per la fornitura ai soci dei medicinali e dei presidi sanitari;

B) l'assistenza ai soci nell'avvio e nell'esercizio della loro impresa, attivando ogni iniziativa o fornendo qualsiasi strumento utile per sostenerne l'attività, migliorarne la professionalità e la redditività; in particolare la società potrà assumere e concedere in uso ai soci magazzini, punti vendita, aziende, rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di farmacia;

C) la prestazione di servizi amministrativi inerenti alle operazioni di tariffazione, contabilizzazione per forniture effettuate dai soci agli enti mutualistici ed ospedalieri, servizi contabili e fiscali per i soci, nei limiti delle disposizioni di legge in materia, nonché l'organizzazione di corsi di formazione professionale ed altri servizi quali a titolo esemplificativo:

a) la gestione degli scaduti, servizi di category management, la pubblicazione di periodici di informazione, la gestione informatizzata di dati statistici, la progettazione di layout della farmacia e ogni altra attività correlata a servizi svolti dai soci nei confronti del pubblico ai sensi della Legge 69/2009 e successive modificazioni e integrazioni;

b) l'assunzione di depositi di rappresentanza di case produttrici delle specialità e di articoli indicati nel precedente punto A);

c) la partecipazione alla gestione economico - finanziaria di farmacie, secondo le disposizioni di legge;

d) la prestazione di servizi promozionali, di marketing e servizi logistici.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere

ogni altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate o in ogni modo finalizzate al perseguimento degli scopi sociali, nonché potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, svolte non nei confronti del pubblico, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della Legge 31/01/1992 n. 59 e successive modificazioni e integrazioni; potrà inoltre emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale o che erogino servizi utili alla Cooperativa e/o ai propri soci quali società finanziarie, di locazione finanziaria (leasing), di assicurazione, di riassicurazione, ecc., con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti interni: le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 Codice Civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, come previsto dall'articolo 2512 Codice Civile la Cooperativa ai sensi dell'articolo 2514 Codice Civile:

- (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in

misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Gli Amministratori documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2512 Codice Civile nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'articolo 2513 Codice Civile.

### **Titolo 3**

#### **Soci cooperatori**

##### **Articolo 6 (soci cooperatori)**

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le imprese, sia in forma individuale, che in forma collettiva, che hanno per oggetto esclusivo la gestione di farmacie e che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in effettiva concorrenza con quella della Cooperativa.

##### **Articolo 7 (categoria speciale di soci)**

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma 3, del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal

Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione.

I soci appartenenti alla categoria speciale, pur non potendo essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci, ad eccezione del diritto di voto, e sono soggetti ai medesimi obblighi, fatta eccezione per il versamento dell'eventuale sovrapprezzo di cui alla lettera A) del successivo articolo 9, che dovrà avvenire solo al momento del passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di tre mesi. Il recesso ha effetto, tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 12 del presente statuto:

A) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

B) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;

C) il mancato raggiungimento entro il termine fissato dal Consiglio di Amministrazione all'atto dell'ammissione della percentuale di scambio mutualistico indicata alla lettera C) del successivo articolo 9.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 6 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

#### **Articolo 8 (procedura di ammissione)**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare apposita domanda scritta all'organo amministrativo che dovrà contenere, se trattasi di impresa individuale:

A) L'indicazione della denominazione, sede legale, codice fiscale, partita Iva, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata. Nell'ipotesi in cui il titolare dell'impresa individuale non sia iscritto all'Albo professionale dei Farmacisti, nella domanda dovrà essere indicato il responsabile tecnico di farmacia (direttore) iscritto nel predetto Albo;

B) L'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge e dal presente statuto;

C) La dichiarazione di conoscere e di accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

D) il volume d'affari dichiarato ai fini IVA dall'impresa nell'anno precedente la presentazione della domanda di ammissione;

E) L'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola di conciliazione contenuta nell'articolo 42 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento dell'organismo di conciliazione.

Se trattasi di società, oltre a quanto previsto nei precedenti punti B), C), D), E) la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

F) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata;

G) il direttore della farmacia gestita dalla società iscritto nell'Albo professionale;

H) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

I) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 6, delibera

sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci. L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **Articolo 9 (obblighi del socio)**

Fermi restando gli obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

A) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo, del capitale sottoscritto e dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;

B) all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

C) all'attivazione ed all'esecuzione degli scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale con la Cooperativa, in particolare garantendo per ciascun esercizio che almeno il 30% degli acquisti sia effettuato per il tramite della Cooperativa. In difetto il socio potrà essere soggetto ad una penale corrispondente ad una somma pari al corrispettivo per servizi resi dalla Cooperativa al socio, secondo le modalità e i tempi indicati nel regolamento interno, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore;

D) ad inserire nell'atto di trasferimento dell'azienda l'obbligo dell'acquirente di subentrare nel rapporto sociale, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione alla cessione della quota.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La

variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

#### **Articolo 10 (perdita della qualità di socio)**

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è impresa individuale;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione, se il socio è impresa collettiva.

#### **Articolo 11 (recesso del socio)**

Oltre ai casi previsti dalla legge, e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata per raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Gli Amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti venti giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale, ma solo dopo aver esperito un tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 42.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

#### **Articolo 12 (esclusione del socio)**

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che per i casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- A) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

- B) che non si trovi più in grado di partecipare o di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- C) che risulti gravemente inadempiente per gli obblighi che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;
- D) che tenti di svolgere o svolga attività in contrasto con gli scopi societari, salva la facoltà dell'organo amministrativo d'accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;
- E) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno sessanta giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte, del sovrapprezzo e dei pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo.

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale, ma solo dopo aver esperito un tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 42.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

### **Articolo 13 (rimborso delle azioni)**

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle azioni e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, comma 3, del Codice Civile.

La liquidazione delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il

recesso, l'esclusione o la morte del socio; il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

#### **Articolo 14 (morte del socio)**

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, secondo e terzo comma, del Codice Civile.

Gli eredi qualora sussistano i requisiti per l'ammissione alla società come previsti al precedente articolo 6 possono subentrare, qualora ne facciano richiesta, nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne accerti i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 8. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 13.

#### **Articolo 15 (termini di decadenza , limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)**

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti o esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è avvenuto.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 12, oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento di eventuali penali, ove determinate dal regolamento, perdono il diritto della partecipazione calcolata come sopra; la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni il

credito derivante da penali.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

#### **Titolo 4**

#### **Soci sovventori**

##### **Articolo 16 (soci sovventori)**

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo 3 del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'articolo 4 della legge 31/01/1992 n. 59.

##### **Articolo 17 (conferimento e azioni dei soci sovventori)**

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a numero 100.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'articolo 2346 del Codice Civile.

##### **Articolo 18 (alienazione delle azioni dei soci sovventori)**

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione dell'emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni.

#### **Articolo 19 (deliberazione di emissione)**

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- A) l'importo complessivo dell'emissione;
- B) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- C) il termine minimo di durata del conferimento;
- D) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- E) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore è attribuito un voto nelle assemblee della Cooperativa. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera D), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

### **Articolo 20 (recesso dei soci sovventori)**

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

### **Articolo 21 (strumenti finanziari)**

Fermo restando le disposizioni di cui ai titoli 3 e 4 del presente statuto, la Cooperativa può emettere, ai sensi dell'articolo 2526 del Codice Civile, strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi secondo le norme di legge, da offrire in sottoscrizione ai soci o a terzi.

## **Titolo 5**

### **Patrimonio sociale ed esercizio sociale**

#### **Articolo 22 (elementi costitutivi)**

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

A) dal capitale sociale che è variabile ed è costituito:

- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni dal valore nominale pari a Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero). Ciascun socio cooperatore deve sottoscrivere almeno settantadue azioni; il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero), confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

B) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili dell'articolo 24 lettera A) e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti, come specificato nell'articolo 15;

C) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 9 lettera A);

D) dalla riserva straordinaria e da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge. Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento della Cooperativa.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla precedente lettera A) ai sensi dell'articolo 2346 del Codice Civile.

### **Articolo 23 (vincoli sulle azioni e loro alienazione)**

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincoli volontari nè essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 2346, comma 1, Codice Civile le azioni non sono rappresentate da certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione nel libro dei soci.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente articolo 8.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione avanti al Tribunale, ma solo dopo aver esperito un tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 42 .

### **Articolo 24 (bilancio d'esercizio)**

L'esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio che deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; tali particolari esigenze devono però essere enunciate dall'organo amministrativo entro la scadenza del termine ordinario e devono essere segnalate a cura dell'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o in assenza di questa nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- A) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- B) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31/01/1992 n. 59 nella misura stabilita dalla legge medesima;
- C) a remunerazione del capitale dei soci sovventori, nei limiti di legge consentiti alle cooperative a mutualità prevalente;
- D) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 7 della legge 31/01/1992 n. 59;
- E) ad eventuali dividendi in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

#### **Articolo 25 (vantaggio mutualistico e ristorni)**

Il vantaggio mutualistico dei soci è ordinariamente insito nel risparmio di spesa sugli acquisti di

beni e servizi rispetto ai valori di mercato.

In aggiunta a ciò, il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea che approva il progetto di bilancio delibera sul ristorno.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521 ultimo comma Codice Civile, sulla base dei seguenti criteri (da soli o combinati fra loro):

- Valore delle merci/servizi acquistati dal socio in Cooperativa;
- Rapporto tra totale acquisti dal socio in Cooperativa e totale degli acquisti effettuati dal socio;
- Tempo di permanenza del socio in Cooperativa.

I ristorni potranno essere liquidati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, ovvero mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o strumenti finanziari.

## **Titolo 6**

### **Organi sociali**

#### **Articolo 26 (organi sociali)**

Sono organi della società:

- A) L'Assemblea dei soci;
- B) Il Consiglio di Amministrazione;
- C) Il Collegio dei Sindaci, se nominato.

#### **Articolo 27 (assemblee)**

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purchè in Italia), la data e l'ora

della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R inviata ai soci almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica certificata, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni volta che esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci, se nominato, o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

#### **Articolo 28 (funzioni dell'assemblea)**

L'Assemblea ordinaria:

- A) Approva il bilancio e destina gli utili;
- B) Procede alla nomina degli Amministratori;
- C) Procede alla nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge;
- D) Delibera la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti, se nominati;

- E) Delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci, se nominati;
- F) Delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta l'anno con le modalità espresse nell'articolo 24.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli argomenti previsti dall'articolo 2365 del Codice Civile.

#### **Articolo 29 (costituzione e quorum deliberativi)**

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni relative allo scioglimento e alla trasformazione della società che sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

#### **Articolo 30 (votazioni)**

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dellaalzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa.

#### **Articolo 31 (voto)**

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte e con gli obblighi previsti nei regolamenti interni.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al

voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore. Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

### **Articolo 32 (presidenza dell'assemblea)**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal Vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.

La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

### **Articolo 33 (consiglio di amministrazione)**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri di 3, oppure in alternativa di 5, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

Gli Amministratori sono nominati per un periodo di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente. La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra le persone indicate dai soci cooperatori.

### **Articolo 34 (compiti degli amministratori)**

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dal presente statuto.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione di quelle escluse dall'articolo 2381 del Codice Civile, nonché dei poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Almeno ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio

Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

### **Articolo 35 (convocazioni e deliberazioni)**

L'organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- A) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- B) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- C) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- D) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

### **Articolo 36 (integrazione del consiglio)**

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

### **Articolo 37 (compensi agli amministratori)**

Spetta all'Assemblea deliberare i compensi dovuti al Consiglio di Amministrazione. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

Agli Amministratori spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio. L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

### **Articolo 38 (rappresentanza)**

Il Presidente dell'organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di

giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

#### **Articolo 39 (collegio sindacale)**

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è deliberata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

#### **Articolo 40 (revisione legale dei conti)**

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

### **Titolo 7**

## **Scioglimento e liquidazione**

### **Articolo 41 (scioglimento)**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- A) A rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 24, lettera D), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- B) A rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 24, lettera D), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- C) Al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31/01/1992 n.59.

## **Titolo 8**

### **Disposizioni generali e finali**

#### **Articolo 42 (clausola di conciliazione)**

Ogni controversia che dovesse insorgere tra la società e i singoli soci, o tra i soci medesimi, in relazione all'interpretazione, all'applicazione e alla validità dell'atto costitutivo, ovvero alla validità delle delibere assembleari promosse, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, sarà sottoposta a conciliazione secondo le previsioni del Regolamento della Camera di Conciliazione promossa dalla C.C.I.A.A. di Lecco.

#### **Articolo 43 (regolamenti)**

Per meglio disciplinare il regolamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

#### **Articolo 44 (principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)**

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

**Articolo 45 (rinvio)**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo 6 del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.